

CATENE DA NEVE E PNEUMATICI INVERNALI Tutto quello che c'è da sapere

dubbi o incertezze normative concernenti le ordinanze che impongono l'uso di catene da neve o pneumatici invernali.
fonte ASAPS

(ASAPS) Anche quest'anno è arrivato il periodo invernale e per i conducenti si ripropongono alcuni dubbi o incertezze normative concernenti le ordinanze che impongono l'uso di catene da neve o pneumatici invernali.

In proposito, allo scopo di impartire istruzioni agli enti proprietari e concessionari delle strade, agli Uffici territoriali di Governo ed ai Sindaci dei comuni finalizzate a regolamentare – in via generale – le modalità di attuazione di tali provvedimenti, è recentemente intervenuto il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con la “Direttiva sulla circolazione stradale in periodo invernale e in caso di emergenza neve” Prot. RU1580 del 16.01.2013.

Cercheremo, pertanto, di fare un po' di chiarezza, sperando di essere in qualche modo utili

ORDINANZE E PRESCRIZIONI

Va preliminarmente osservato che con la Legge 29 luglio 2010, n.120 è stato modificato l'articolo 6, comma 4, lettera e) del Decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285 “Nuovo codice della strada”, il quale – nell'attuale formulazione – prevede che l'ente proprietario della strada, con ordinanza, possa *“prescrivere che i veicoli siano muniti ovvero abbiano a bordo*

mezzi anti-sdrucchiolevoli o pneumatici invernali idonei alla marcia su neve e su ghiaccio". Questa previsione può definirsi innovativa poiché tale obbligo può venire imposto per un determinato arco temporale a prescindere dalla reale situazione meteorologica in atto: infatti, per renderla nota, è stato introdotto un nuovo segnale sperimentale, reso poi definitivo dalla Direttiva citata che viene di seguito riportato, con la precisazione che il colore dello sfondo della parte prescrittiva è quello proprio della viabilità su cui viene collocato (verde/autostrada – blu/strada extraurbana – bianco/strada urbana).

Tale innovativa prescrizione, legata ad un arco temporale fisso indipendentemente dalla reale situazione atmosferica, che viene osservata sia avendo gli pneumatici invernali montati sia le catene a bordo, differisce pertanto da quella – ancora possibile – che può essere disposta con apposita Ordinanza e resa nota unicamente dal cartello "Catene per neve obbligatorie" previsto dal Regolamento di attuazione del Codice della strada,

con la quale viene imposto l'obbligo di circolare, a partire dal punto di installazione del segnale, con catene da neve o pneumatici invernali: tuttavia, essendo questo cartello collocato in via permanente e senza ulteriori prescrizioni che ne chiariscano la vigenza, tale prescrizione deve ritenersi valida esclusivamente a precipitazione nevosa in atto o con fondo stradale innevato o ghiacciato (in qualunque periodo dell'anno).

CONTROLLI E PROVVEDIMENTI DELLA POLIZIA STRADALE

In occasione dei controlli lungo le strade interessate dalle predette ordinanze, gli organi di polizia stradale possono verificare il rispetto dei relativi obblighi imposti e, in caso di mancanza od inefficienza dei dispositivi prescritti (pneumatici invernali o catene), procedere all'applicazione della sanzione amministrativa da Euro 85 a Euro 338, prevista – rispettivamente – dall'art. 6 comma 14, se accertata fuori del centro abitato, ovvero dall'art. 7, comma 13 del C.d.S se in centro abitato. In proposito, non va inoltre dimenticato che restano fermi i poteri degli organi di polizia stradale previsti dall'art. 192, comma 3 del C.d.S., cioè di ordinare ai conducenti dei veicoli che, non muniti di mezzi antisdrucchiolevoli, possono determinare grave pericolo per la propria e altrui sicurezza tenuto anche conto delle condizioni atmosferiche o della strada, di non proseguire la marcia fino a quando non se ne siano dotati ovvero, se si trovano sulle autostrade o strade extraurbane principali di abbandonare l'autostrada (art. 175, comma 2, lett. h) e comma 17 del C.d.s.).

LE CATENE DA NEVE

I mezzi antisdrucchiolevoli impiegabili in alternativa agli pneumatici invernali sono quelli di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 10 maggio 2011 – Norme concernenti i dispositivi supplementari di aderenza per

gli pneumatici degli autoveicoli di categoria M1, N1, 01 e 02. Sono altresì ammessi quelli rispondenti alla ÖNORM V5119 per i veicoli delle categorie M, N e 0 superiori, così come è fatto salvo l'impiego dei dispositivi già in dotazione, purché rispondenti a quanto previsto dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 13 marzo 2002 – Norme concernenti le catene da neve destinate all'impiego su veicoli della categoria M1.

I dispositivi antisdrucchiolevoli da tenere a bordo devono essere compatibili con gli pneumatici del veicolo su cui devono essere installati e, in caso di impiego, devono essere seguite le istruzioni di installazione fornite dai costruttori del veicolo e del dispositivo (il fatto che venga citato prima il costruttore del veicolo e – successivamente – quello del dispositivo non è casuale in quanto, su alcuni autoveicoli, non è previsto né possibile il montaggio di catene).

Allo scopo di evitare interpretazioni non uniformi circa l'impiego dei mezzi antisdrucchiolevoli, si precisa che i medesimi devono essere montati almeno sulle ruote degli assi motori: quindi per i veicoli a trazione anteriore o posteriore sarà sufficiente montare le catene solo su un unico asse, mentre nel caso di veicoli a trazione integrale le catene andranno montate su entrambi gli assi.

PNEUMATICI INVERNALI

Questo tipo di pneumatici è identificato dalla marcatura M+S (ovvero "MS", "M/S", "M-S", "M&S"), che significa *mud & snow* (ovvero fango e neve) ed è posta sul fianco dello pneumatico stesso, tenendo presente che solo questa tipologia può essere considerata equivalente alle catene da neve omologate e, quindi, in grado di rispettare gli obblighi di

legge.

Come si vede dalle immagini sopra riportate, spesso – oltre alla marcatura legale indicata – sono presenti anche altri simboli aggiuntivi che ricordano il periodo invernale (quali ad esempio una montagna stilizzata, fiocchi di neve, ecc.): essi in Italia non sono obbligatori per legge e sono quindi da intendersi come una ulteriore indicazione da parte del costruttore circa le caratteristiche prestazionali del prodotto in caso di fondo innevato.

Gli pneumatici invernali che possono essere impiegati sono quelli omologati secondo la Direttiva 92/23/CEE del Consiglio delle Comunità Europee e successive modifiche, ovvero secondo il corrispondente regolamento UNECE, muniti del previsto marchio di omologazione (le gomme omologate sono marchiate in rilievo su uno dei due fianchi con la lettera “E” maiuscola in un cerchio, o in alternativa con la lettera “e” minuscola in un rettangolo, seguita dal numero identificativo del paese comunitario che rilascia l’omologazione e da un altro numero di serie: la mancanza di queste sigle sta pertanto a significare che quegli pneumatici non possiedono l’omologazione europea).

VEICOLI A QUATTRO RUOTE MOTRICI

La normativa non prevede alcuna deroga per i veicoli a quattro ruote motrici i quali, pertanto, devono essere anch’essi equipaggiati con catene o pneumatici invernali laddove prescritti.

GLI PNEUMATICI CHIODATI

Questa tipologia di pneumatici è disciplinata dalla Circolare del Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile n° 58/71 del 22.10.1971, la quale prevede quanto segue:

Caratteristiche degli pneumatici con chiodi:

- sporgenza dei chiodi dalla superficie dello pneumatico non superiore a 1,5 mm;
- numero di chiodi per ruota compreso tra un minimo di 80 e un massimo di 160, a partire dalla misura più piccola fino a quella più grande dei pneumatici.

La circolazione dei veicoli muniti di pneumatici con chiodi è subordinata alle seguenti condizioni:

- limite massimo di velocità, di 90 km/h lungo la viabilità ordinaria e 120 km/h in autostrada;
- applicazione di bavette paraspruzzi dietro le ruote posteriori;
- montaggio di pneumatici chiodati su tutte le ruote dei veicoli e dei loro eventuali rimorchi;
- divieto dell'uso di pneumatici chiodati su veicoli di peso complessivo superiore a 35 q.;
- uso degli pneumatici chiodati limitatamente alla marcia su ghiaccio nel periodo 15 novembre-15 marzo.

PNEUMATICI INVERNALI: SU DUE O QUATTRO RUOTE ?

La Direttiva in argomento, mentre precisa che i mezzi antisdrucchiolevoli (catene) devono essere montati almeno sulle ruote degli assi motori, nel caso di impiego di pneumatici invernali sui veicoli delle categorie M1 e N1, ne raccomanda l'installazione su tutte le ruote al fine di conseguire

condizioni uniformi di aderenza sul fondo stradale.

VEICOLI A DUE RUOTE

Anche per questo aspetto la Direttiva ministeriale fa definitiva chiarezza, laddove prescrive il testo base dell'ordinanza che gli enti proprietari devono adottare per imporre gli pneumatici invernali o le catene al seguito in un determinato periodo dell'anno, escludendo i ciclomotori a due ruote ed i motocicli, ma precisando al contempo che, nel periodo di vigenza dell'obbligo, essi possono circolare solo in assenza di neve o ghiaccio sulla strada e di fenomeni nevosi in atto. (ASAPS)

Testo aggiornato con le ultime disposizioni che regolano la materia. (ASAPS)

[>Sta per arrivare l'obbligo sull'uso delle gomme invernali o le catene al seguito](#)
[Sintesi delle regole](#)

[>Gomme invernali le norme stradali per non incorrere in sanzioni](#)
[Tutte le spiegazioni](#)
[\(Con le considerazioni conclusive dell'ASAPS\)](#)
[di Girolamo Simonato*](#)

>Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Direttiva sulla circolazione stradale in periodo invernale e
in caso di emergenza neve
(Importante direttiva su tutte le regole per l'uso delle gomme
da neve e le catene)
(Prot. RU 1580, 16 gennaio 2013)

>Ministero dell'Interno
Catene in tessuto AutoSock – Esecuzione della sentenza del
T.A.R. del Lazio, Sezione Terza Ter, N. 06482/2013 REG. PROV.
COLL. N. 08446/2012 REG.RIC.
(Prot.300/A/8321/13/105/1/2, 5 novembre 2013)

>Tornano le catene!
Un grande risultato inseguito con fermezza dall'Asaps
Il Parlamento ci ripensa e la Commissione Bilancio inserisce
nella legge di Stabilità una norma che abroga l'uso esclusivo
delle gomme invernali

>Catene: l'ASAPS vince ancora ed è una vittoria conquistata
col tenace buonsenso
Dopo i 150 all'ora e la proposta di spegnere i lampioni di
notte, la "lista civica" della sicurezza stradale incassa un
nuovo successo

>Ecco l'elenco completo di tutte le strade e le autostrade con
obbligo di gomme invernali o catene
Le ordinanze sono già in vigore
Chi circola senza rischia multe fra gli 80 a 318 euro

>Viaggiare sicuri con la neve, i consigli dell'Asaps

>Vento Forte Laterale e neve – Consigli alla Guida
di Carlo Rinaldi *

>Inverno e neve: con le gomme giuste al momento giusto
Le tante insidie della stagione fredda si possono combattere
equipaggiando l'auto con le coperture invernali M+S
Anche questa è “guida preventiva”

>Asaps

I nostri consigli per viaggiare sicuri e per gli acquisti
degli pneumatici

>Catene da neve, la guida

L'inverno si affronta così

Nell'epoca dei pneumatici winter le catene da neve hanno
ritrovato un'identità con i modelli a montaggio semplificato,
sono sempre utili a bordo, ma attenzione a montarle sulle
ruote giuste e ad evitare i falsi

>Pneumatici invernali : quali si possono usare

>Strade d'inverno

La neve

Ecco alcune semplici regole per migliorare la sicurezza
operativa alla guida del veicolo 4x4 di servizio per una buona
tenuta di strada del veicolo, ma anche per aumentare la
prontezza di riflessi del guidatore

>Guidare sulla neve, ecco 10 cose da sapere per cavarsela anche senza essere piloti

Muovere dolcemente il volante ed evitare di toccare i freni sono due indicazioni da tenere bene a mente

>VIDEO – Come montare le catene

CATENE DA NEVE E PNEUMATICI INVERNALI Tutto quello che c